

Con sentenza n. 337 del 2 luglio 2025 il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – sede L'Aquila ha accolto il ricorso avverso un provvedimento comunale di diniego presentato da un utente residente che, a differenza degli anni precedenti, si era visto rigettare dal Comune la propria istanza di esercizio del diritto civico di pascolo sul demanio civico per la stagione estiva 2020 per carenza dei requisiti introdotti dalla normativa regionale entrata in vigore nell'aprile di quell'anno e precisamente dall'art. 16, comma 3 bis della L.R. Abruzzo 3 marzo 1988 n. 25 inserito dall'art. 9 della L.R. Abruzzo 6 aprile 2020 n. 9. Tale disposizione regionale, infatti, nel disciplinare il diritto civico di pascolo e il suo esercizio, lo concede solo ai residenti titolari di specifici requisiti e addirittura lo attribuisce a terzi estranei alla comunità titolare.

Nel ricorso introduttivo, pertanto, veniva dedotta l'illegittimità costituzionale della predetta disposizione, anche esplicitamente prospettandone la relativa questione, ravvisando che tale norma determina la lesione da parte della Regione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lett. l Cost.) e si pone in contrasto con i principi fondamentali fissati dal legislatore statale in materia, in particolare con i principi di cui all'art. 26 della legge 1766 del 1927 e all'art. 1, comma 1, della legge 168 del 2017.

E proprio sulla base dei predetti profili censurati, con sentenza n. 228 del 2-9.12.2021 la Corte costituzionale, investita della questione con ricorso n. 52 del 12 giugno 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, dichiarava l'illegittimità costituzionale della suddetta norma regionale abruzzese.

Conseguentemente il Tar adito ha accolto il ricorso e annullato il diniego comunale impugnato.